

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 14.

“Adesione alla istituzione comunale di San Giorgio a Cremano premio “Massimo Troisi”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Adesione

La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto, aderisce all'Istituzione del Premio “Massimo TROISI”, costituita presso il Comune di San Giorgio a Cremano con delibera n. 60 del 3 luglio 2000, per rendere omaggio all'opera di Massimo Troisi universalmente riconosciuta per il suo altissimo livello artistico.

Art. 2

Contributi e modalità di erogazione

1. Per i fini di cui all'art.1, la Regione Campania concede *al Comune di San Giorgio a Cremano, quale soggetto attuatore* un contributo annuo per l'organizzazione e gestione del Premio “Massimo Troisi” nonché per le manifestazioni ad essa collegate. (1)
 2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Turismo e allo Spettacolo, entro il 31 marzo, approva il Piano artistico del Premio per l'edizione annuale, assegnando *al Comune* il contributo previsto. (2)
 3. *Il Comune*, entro il 30 novembre di ciascun anno, trasmette alla Giunta regionale la relazione analitica circa l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti. La Giunta regionale la approva entro il 31 dicembre. (3)
- (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 52, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 52, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.
(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 52, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.
-

Art. 3

Norma finanziaria

1. L'ammontare del contributo è definito annualmente con Legge di bilancio.
 2. Agli oneri derivanti dalla presente Legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti per l'anno 2002 e per gli anni successivi.
-

Art. 4

Dichiarazione di urgenza

1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
- Napoli, 25 luglio 2002

Bassolino